



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

(Provincia di Campobasso)

(Codice fiscale: 82004330708 – Partita IVA: 00213100704 – tel.: 0875/968790 – fax: 0875/959235 – cap.: 86036)

IL SINDACO

ORDINANZA N. 22 PULIZIA SIEPI ED ERBACCE

PREMESSO che:

- l'Amministrazione comunale deve provvedere alla salvaguardia del territorio comunale;
- con l'approssimarsi della stagione calda la presenza nei terreni, cortili, giardini, recitanti e non, di arbusti erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco e rifiuti infiammabili, sia nell'abitato che nelle aree peri-urbane, che possono causare l'insorgere di problemi igienico-sanitari per il proliferare di insetti nocivi ed in particolare di mosche, zanzare e zecche e, fungere da rifugio per animali randagi e roditori e, pericoli per l'incolumità pubblica in quanto possono causare il divampare di incendi;

RILEVATO che:

- all'interno del territorio comunale possono insistere numerosi terreni incolti per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita non controllata di erba incolta;
- tali aree interessano in modo particolare:
 - o le vie del centro abitato;
 - o la zona a mare (località Costa Verde);
 - o e nonché le aree a ridosso del centro abitato ma che comunque sono urbanizzate;
- costituiscono un sicuro ricettacolo di rifiuti, rettili ed insetti vari nocivi come la zanzara tigre che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumuli di materiale vegetale;

CONSIDERATO che:

- periodicamente e con frequenza pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di detti appezzamenti di terreni proprietà privata;
- tale circostanza, oltre a sminuire il decoro della zona attigua, facilita la propagazione di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;
- le suddette circostanze rappresentano un reale pericolo per la salute e l'incolumità della popolazione e nonché producono un danno all'immagine del territorio;

RICONOSCIUTA l'opportunità di adottare i giusti provvedimenti tesi all'esecuzione di interventi di pulizia delle aree degradate;

RITENUTO:

- di dover ordinare a tutela dell'integrità fisica dei cittadini anche la potatura di siepi, rampicanti ed il taglio di rami e simili sporgenti sulla strada, oltre il limite della proprietà privata;
- opportuno, necessario ed urgente, adottare tutte le misure atte alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie;
- la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;
- l'art. 255 del decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme di materia ambientale";
- il Testo Unico degli Enti locali n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 285 30 aprile 1992;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa a tutti i proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo delle aree citate in premessa di liberarle dalle erbacce che le infestano e di curarne l'igienicità entro il termine perentorio di **gg. 30 (trenta)** dalla data di pubblicazione della presente. Inoltre, successivamente dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di evitare pericoli e danni per la salute pubblica.

Nello specifico i soggetti sopra citati dovranno:

1. provvedere, a proprie spese, allo sfalcio delle erbe infestanti nonché alla loro rimozione;
2. provvedere, a proprie spese, alla regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e conseguente rimozione dello sfalcio e dei rifiuti;
3. provvedere, a proprie spese, a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
4. evitare di produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne recipienti contenenti acqua o comunque raccolte d'acqua permanenti senza una difesa meccaniche che impedisca lo sviluppo di zanzare

Tutte le disposizioni dovranno essere rispettate fino alla data del **30 settembre 2020** e comunque per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle prescrizioni regionali da emanarsi per l'anno 2020; pertanto, le operazioni di taglio, potatura e smaltimento del materiale prodotto, dovranno essere ripetute ogni qualvolta venisse ravveduta la necessità.

In caso di inottemperanza verrà applicata per la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 (cento/00) a € 1.000,00 (mille/00).

In caso di inosservanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempienti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore e più grave responsabilità.

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore

La presente ordinanza annulla e sostituisce eventuali ordinanze analoghe in materia.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito dell'ente, mediante affissione in luoghi pubblici. In particolari casi di necessità e urgenza copia della presente ordinanza verrà notificata direttamente ai proprietari.

AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, secondo le modalità di cui alla legge 06 dicembre 1971, n. 103; ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
- è ammesso, inoltre, ricorso gerarchico davanti al Prefetto, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Dalla casa municipale, data protocollo 2020



IL SINDACO
(avv. Nicola TRAVAGLINI)